



Ordinanza del Consiglio delle scuole universitarie concernente l'ammissione agli studi delle scuole universitarie professionali

(Ordinanza sull'ammissione alle SUP)

del ...

Il Consiglio delle scuole universitarie,

visti gli articoli 12 capoverso 3 lettera a numero 1 e 25 capoverso 2 della legge federale del 30 settembre 2011¹ sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU); visto l'articolo 2 capoverso 2 lettera b numero 1 della Convenzione del 26 febbraio 2015² tra la Confederazione e i Cantoni sulla cooperazione nel settore universitario,

ordina:

Sezione 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente ordinanza disciplina:

- a. l'ammissione agli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'economia e dei servizi, del design, del lavoro sociale, della psicologia applicata, della linguistica applicata, della musica, del teatro e delle altre arti;
- b. l'ammissione senza e con esame d'ammissione;
- c. gli ulteriori requisiti per singoli campi specifici;
- d. i requisiti dell'esperienza lavorativa.

RS

¹ RS 414.20

² RS 414.205

² L'ammissione agli studi di livello bachelor presso una scuola universitaria professionale nel campo specifico della sanità è disciplinata all'articolo 73 capoverso 3 lettera a LPSU.

Sezione 2: Ammissione senza e con esame d'ammissione

Art. 2 Senza esame d'ammissione

¹ I candidati titolari di uno dei certificati seguenti sono ammessi senza esame al primo semestre degli studi di livello bachelor:

- a. una maturità professionale congiunta a una formazione professionale di base in una professione affine al campo specifico;
- b. una maturità specializzata di un indirizzo affine al campo specifico;
- c. una maturità liceale e un'esperienza professionale di almeno un anno secondo gli articoli 8 e 9;
- d. una maturità professionale o specializzata in un altro settore professionale e un'esperienza professionale di almeno un anno secondo gli articoli 8 e 9.

² Nei campi specifici del lavoro sociale, della psicologia applicata, della linguistica applicata, della musica, del teatro e delle altre arti le scuole universitarie professionali possono ammettere senza esame al primo semestre anche i candidati titolari di una formazione di cultura generale equivalente acquisita in altro modo e un'esperienza professionale di almeno un anno secondo gli articoli 8 e 9.

Art. 3 Con esame d'ammissione

¹ Nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'economia e dei servizi e del design i candidati titolari di una formazione di livello secondario II di almeno tre anni e un'esperienza professionale di almeno un anno secondo l'articolo 8 sono ammessi al primo semestre degli studi di livello bachelor previo superamento di un esame di ammissione.

² L'esame d'ammissione serve a stabilire se i candidati hanno raggiunto il livello della maturità professionale.

Sezione 3: Ulteriori condizioni d'ammissione

Art. 4 Design

Nel campo specifico del design la scuola universitaria professionale può effettuare, prima dell'inizio del primo semestre, una prova attitudinale per verificare le capacità artistiche e creative dei candidati.

Art. 5 Arti figurative, musica, teatro e altre arti

¹ Nei campi specifici delle arti figurative, della musica, del teatro e delle altre arti i candidati devono effettuare una prova attitudinale prima dell'inizio del primo semestre.

² Per gli studi in musica che richiedono abilità specifiche o esperienza professionale la scuola universitaria professionale può stabilire ulteriori condizioni d'ammissione.

³ Per i candidati dotati di talento artistico straordinario la scuola universitaria professionale può in via eccezionale fare a meno di richiedere un titolo di livello secondario II come condizione d'ammissione.

⁴ Per l'ammissione ai cicli di studio per l'insegnamento nei campi specifici delle arti figurative e della musica fa stato il diritto intercantonale della CDPE in materia di riconoscimento dei diplomi d'insegnamento.

Art. 6 Lavoro sociale e psicologia applicata

¹ Nel campo specifico del lavoro sociale la scuola universitaria professionale può effettuare, prima dell'inizio del primo semestre, una prova attitudinale per accertare l'idoneità dei candidati all'indirizzo di studio.

² Nel campo specifico della psicologia applicata i candidati devono sottoporsi, prima dell'inizio del primo semestre, a una valutazione psicologica attitudinale.

Art. 7 Linguistica applicata

Nel campo specifico della linguistica applicata i candidati devono effettuare, prima dell'inizio del primo semestre, una prova linguistica per dimostrare di possedere le competenze linguistiche richieste ai fini degli studi.

Sezione 4: Requisiti dell'esperienza lavorativa**Art. 8** Disposizioni generali

¹ Nei campi specifici della tecnica e della tecnologia dell'informazione, dell'architettura, dell'edilizia e della progettazione, della chimica e delle scienze della vita, dell'agricoltura e dell'economia forestale, dell'economia e dei servizi, del design, del lavoro sociale e della psicologia applicata l'esperienza lavorativa deve fornire conoscenze pratiche e teoriche in una professione affine all'indirizzo degli studi.

² Le scuole universitarie professionali provvedono, in collaborazione con le associazioni professionali, a determinare requisiti uniformi dell'esperienza lavorativa e li inseriscono in cataloghi di competenze. Detti requisiti si basano sugli obiettivi d'insegnamento delle formazioni professionali di base dei singoli campi specifici. Gli obiettivi d'insegnamento sono stabiliti nei regolamenti e nei programmi

d'insegnamento come pure nelle ordinanze in materia di formazione della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI)³.

³ I cataloghi di competenze vengono trasmessi, per conoscenza, al Consiglio delle scuole universitarie.

⁴ L'esperienza lavorativa può essere acquisita in un'azienda o in un altro centro di formazione adeguato.

Art. 9 Disposizioni particolari per i campi specifici della linguistica applicata, della musica, del teatro e delle altre arti

¹ Nei campi specifici della linguistica applicata, della musica, del teatro e delle altre arti l'acquisizione delle competenze linguistiche o artistiche richieste per l'ammissione ai rispettivi studi corrisponde all'esperienza lavorativa di un anno.

² Queste competenze sono verificate dalla scuola universitaria professionale mediante procedure di ammissione formali.

Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 10 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il....

....

In nome del Consiglio delle scuole
universitarie

Il presidente: Guy Parmelin

³ Non sono pubblicati nella RU. Possono essere richiesti alla SEFRI, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna o consultati sul sito www.sefri.admin.ch.